

CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dell' ISTITUTO COMPRENSIVO
CESARE CANTU'
MILANO VIA DEI BRASCHI 12

REGOLAMENTO

INDICE

PARTE PRIMA	3
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	3
CAPITOLO I – Composizione e nomina	3
CAPITOLO II – Convocazioni, riunioni straordinarie ed ordinarie, ordine del giorno, disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali	4
CAPITOLO III – Orario e validità delle riunioni e delle delibere, partecipazione esperti, pubblicità delle sedute	5
CAPITOLO IV – Verbali e delibere	6
CAPITOLO V – Elezioni del Presidente, Vicepresidente, attribuzioni	7
CAPITOLO VI – Commissioni	8
CAPITOLO VII – Utilizzo servizi di segreteria	8
CAPITOLO VIII – Modifiche del Regolamento di Istituto	9
CAPITOLO IX – Diffusione	9
PARTE SECONDA	10
Sez. A: SCUOLA DELL'INFANZIA	10
CAPITOLO A/I – Organizzazione scolastica	10
CAPITOLO A/II – Vigilanza sugli alunni della Scuola dell'Infanzia	10
CAPITOLO A/III – Refezione scolastica	12
CAPITOLO A/IV – Sorveglianza dell'edificio	12
Sez. B: SCUOLA PRIMARIA	13
CAPITOLO B/I – Organizzazione scolastica	13
CAPITOLO B/II – Vigilanza sugli alunni della Scuola Primaria	13
CAPITOLO B/III – Refezione scolastica	15
CAPITOLO B/IV – Custodia e sorveglianza delle pertinenze scolastiche	16
Sez. C: SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	17
CAPITOLO C/I – Organizzazione scolastica	17
CAPITOLO C/II – Norme comportamentali	17
Sez. D: NORME COMUNI PER TUTTO L'ISTITUTO	20
CAPITOLO D/I – Vigilanza e responsabilità dei Collaboratori Scolastici	20
CAPITOLO D/II – Gite Scolastiche e visite di istruzione	20
CAPITOLO D/III – Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe	23

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

CAPITOLO I – Composizione e nomina

- Art. 1 La composizione del Consiglio di Istituto, secondo la normativa prevista dall'art.8 del T.U. n. 297/1994, è la seguente:
- nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni: 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale insegnante, 1 del personale non insegnante, 6 dei genitori degli alunni e il Dirigente Scolastico;
 - nelle scuole con popolazione superiore a 500 alunni: 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 del personale non insegnante, 8 dei genitori degli alunni e il Dirigente Scolastico;
 - nel Consiglio d'Istituto viene comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola (dell'infanzia, primaria, secondaria di I° grado).
- Art. 2 Per la sostituzione dei membri elettivi a durata pluriennale, venuti a cessare per qualsiasi causa, si procederà alla nomina di coloro che risultino i primi tra i non eletti delle rispettive liste e siano in possesso dei requisiti necessari.
- In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.
- Il Consiglio di Istituto prenderà atto delle surroghe effettuate, in occasione della prima sua seduta.
- Art. 3 La Giunta Esecutiva, eletta in seno del Consiglio d'Istituto, è composta da 6 membri:
- Dirigente scolastico con funzione di Presidente, membro di diritto;
 - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con funzione di Segretario, membro di diritto;
 - due rappresentanti dei genitori, membri elettivi;
 - un rappresentante dei docenti, membro elettivo;
 - un rappresentante del personale non docente, membro elettivo.

CAPITOLO II – Convocazioni, riunioni straordinarie ed ordinarie, ordine del giorno, disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

- Art. 1 Ciascuno degli organi collegiali programma la propria attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, al fine di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse, rapportando a date prestabilite, in linea di massima, la discussione di argomenti in cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte e pareri.
Al fine di assicurare un adeguato coordinamento ed una circolarità di informazione tra gli organi collegiali, le proposte, valutazioni e decisioni emerse in ogni organismo saranno rese note tempestivamente ai vari organi, salvaguardando le autonomie e competenze previste dalla legge.
- Art. 2 La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico il più presto possibile e comunque non oltre il 20° giorno dalla data della proclamazione degli eletti.
- Art. 3 Le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno concordato con la Giunta Esecutiva. È data facoltà ai singoli Consiglieri di proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detto avviso è inviato almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
- Art. 4 L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno viene altresì affisso all'albo della scuola.
- Art. 5 In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato per vie brevi e senza i 5 giorni di preavviso.
- Art. 6 Le riunioni straordinarie sono convocate:
- su iniziativa del Presidente;
 - su richiesta del Dirigente Scolastico;
 - su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
 - su richiesta della Giunta Esecutiva.
- La richiesta scritta, motivata e controfirmata dai presentatori, deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio d'Istituto.

- Art. 7 La convocazione delle riunioni straordinarie di cui sopra deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e in ogni caso in tempo utile perché una eventuale delibera possa avere esecuzione. Eventuali richieste provenienti da enti esterni verranno esaminate nella prima seduta prevista.
- Art. 8 La collocazione dei punti dell'ordine del giorno può essere variata in seduta di Consiglio su proposta di uno o più Consiglieri, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, all'inizio della seduta.
- Art. 9 Per il regolare funzionamento del Consiglio d'Istituto i componenti debbono comunicare, al momento del ricevimento della convocazione, l'eventuale impossibilità di partecipazione, verbale o scritta.
- Art. 10 In tutti gli organi collegiali, i membri eletti decadono dal mandato a seguito di assenza ingiustificata di tre riunioni consecutive; si provvederà alla loro surroga secondo le normative vigenti.

CAPITOLO III – Orario e validità delle riunioni e delle delibere, partecipazione esperti, pubblicità delle sedute

- Art. 1 L'orario delle riunioni è fissato tenendo conto, per quanto possibile, degli impegni di lavoro e delle legittime esigenze di tutti i componenti del Consiglio.
- Art. 2 Le sedute sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti in carica del Consiglio.
- Art. 3 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (escludendo dal conteggio gli astenuti) salvo che disposizioni speciali contenute nel presente regolamento prescrivano diversamente.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La votazione è segreta sia quando è riferita a persone sia su richiesta di un Consigliere, dopo che il Consiglio abbia deliberato in merito, a maggioranza assoluta.
- Art. 4 Le delibere del Consiglio d'Istituto, debitamente numerate, devono riguardare argomenti messi in discussione all'ordine del giorno.

Non è possibile deliberare su argomenti posti in discussione tra le varie; il Consiglio ha diritto a chiederne l'inclusione nella seduta successiva.

Art. 5 Il Consiglio può deliberare, su richiesta di uno o più dei suoi membri, di far partecipare alle riunioni persone ritenute esperte dal Consiglio stesso, in relazione agli argomenti contenuti nell'ordine del giorno.

Art. 6 Alle sedute del Consiglio possono assistere, a norma dell'art. 2 della legge 748 dell'11/10/77, le persone sotto elencate:

- docenti e non docenti della scuola;
- genitori degli alunni o chi ne fa legalmente le veci;
- i membri dei consigli circoscrizionali (zona etc.).

Al pubblico non è concesso il diritto di parola durante la seduta del Consiglio, salvo per casi particolari, su autorizzazione del Consiglio stesso.

Non sono ammissibili scambi di battute fra Consiglieri e pubblico.

Il pubblico non è ammesso alle sedute quando si trattano argomenti concernenti persone.

CAPITOLO IV – Verbali e delibere

Art. 1 Il verbale delle riunioni, redatto a cura del segretario del Consiglio in un registro a pagine numerate, deve contenere:

- le indicazione degli argomenti discussi;
- le dichiarazioni di cui sia stato chiesto espressamente l'inserimento a verbale;
- il testo delle deliberazioni adottate, con indicazione numerica dei voti: le delibere devono portare un numero progressivo.

Copia del verbale approvato sarà esposta all'albo a cura della segreteria tenendo conto della legge 675/96 relativa alla privacy.

Art. 2 Il verbale della seduta precedente è approvato all'inizio di ogni seduta e sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è lasciato a disposizione dei Consiglieri in segreteria.

Art. 3 Gli atti pubblici del Consiglio rimangono esposti all'albo per un periodo di 10 giorni.

CAPITOLO V – Elezioni del Presidente, Vicepresidente, attribuzioni

- Art. 1 Il Consiglio d'Istituto elegge al suo interno, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, il suo Presidente.
- Art. 2 Il Presidente del Consiglio è eletto a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio stesso. Qualora non si raggiungesse detta maggioranza nella prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti nella votazione successiva.
- Art. 3 Le votazioni sono segrete.
- Art. 4 Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
- convoca il Consiglio di Istituto, presiede e dirige i lavori nelle sedute, assicurando il regolare funzionamento del Consiglio stesso;
 - accerta la legittimità della presenza delle persone componenti il pubblico;
 - attribuisce le funzioni di segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
 - autentica con la propria firma i verbali delle adunanze e le delibere redatte dal Segretario;
 - mantiene i rapporti di collaborazione con il Presidente della Giunta Esecutiva;
 - predispone l'ordine del giorno relativo alle singole sedute, ai sensi del precedente art. 3 cap.II.
- Art. 5 Il Consiglio d'Istituto elegge al suo interno, con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente, un Vice Presidente.
- Art. 6 Il Vice Presidente svolge le seguenti funzioni:
- collabora con il Presidente, svolgendo i compiti che lo stesso intende attribuirgli nell'ambito delle sue competenze, al fine di un sempre più completo funzionamento del Consiglio;
 - presiede le sedute e svolge gli adempimenti relativi, in assenza o impedimento temporaneo del Presidente;
 - sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di documentata e prolungata assenza dello stesso, non inferiore ai 20 giorni e per la durata dell'assenza stessa.

CAPITOLO VI – Commissioni

Art. 1 Il Consiglio d'Istituto può costituire al suo interno commissioni di studio o operative su argomenti di sua competenza.

Art. 2 Le commissioni possono essere autorizzate ad avvalersi della collaborazione di genitori, docenti e non docenti, estranei al Consiglio, nonché di esperti. I risultati del lavoro delle commissioni devono essere in ogni caso sottoposti all'esame del Consiglio

CAPITOLO VII – Utilizzo servizi di segreteria

Art. 1 Il Consiglio d'Istituto può avvalersi, per esigenze relative alla sua attività, dei servizi di segreteria della scuola, sempre che tali esigenze siano compatibili con l'esplicazione dell'attività propria dell'ufficio.

Le modalità dell'esercizio di tale diritto saranno concordate con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Art. 2 Ciascun componente del Consiglio ha diritto di consultare documenti relativi alle materie di competenza del Consiglio stesso e di ottenere dall'ufficio di segreteria le informazioni corrispondenti.

CAPITOLO VIII – Modifiche del Regolamento di Istituto

- Art. 1 Il Consiglio di Istituto può, ove lo ritenga necessario, procedere alla modifica del presente regolamento o alla abrogazione parziale o totale degli articoli in esso contenuti.
- Art. 2 Le modifiche di cui sopra devono essere proposte:
- da almeno un quinto dei Consiglieri in carica;
 - da un Consiglio di intersezione / interclasse / classe;
 - da venti genitori e insegnanti oppure dieci insegnanti.
- Art. 3 Le deliberazioni in merito sono prese a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio d'Istituto in carica.
- Art. 4 Tutti gli organismi che operano all'interno della scuola devono darsi un regolamento. Tale regolamento viene inviato in visione al Consiglio di Istituto e depositato presso la segreteria.

CAPITOLO IX – Diffusione

- Art. 1 Il presente regolamento è consegnato in copia integrale:
- ai Consiglieri del Consiglio d'Istituto;
 - al Presidente del Comitato genitori;
 - affisso all'albo delle scuole.

PARTE SECONDA

Sez. A: SCUOLA DELL'INFANZIA

CAPITOLO A/I – Organizzazione Scolastica

ORARIO

Ingresso	08.00 / 08.30
	09.00 / 09.15
Uscita	16.00 / 16.15
	16.45 / 17.00

CAPITOLO A/II – Vigilanza sugli alunni della Scuola dell'infanzia

- Art. 1 L'ingresso degli alunni avviene dalle ore 08.00 alle ore 09.00. I bambini vengono accompagnati fino allo spogliatoio dai genitori che provvedono a togliere i cappotti e consegnare i figli alle insegnanti. I genitori non devono accedere alle aule. Le insegnanti hanno il dovere di vigilanza su tutti gli alunni e non possono in questo momento avere colloqui con i genitori. I colloqui si svolgeranno in orario extra scolastico, in data prestabilita o su richiesta dei genitori. Alle ore 09.00 tutti i genitori debbono uscire dalla scuola per permettere l'inizio dell'attività didattica nelle sezioni.
- Art. 2 Gli alunni possono essere ritirati da scuola in orario scolastico o da un maggiorenne, con delega, o dai genitori, indifferentemente dall'uno o dall'altro genitore, quando non sia depositata nella segreteria della scuola copia della sentenza del Tribunale, che affida i minori ad uno solo di essi. Al momento del ritiro dovrà essere compilato l'apposito modello.

- Art. 3 Durante l'orario di lezione i genitori non possono conferire con gli insegnanti, salvo che esista autorizzazione della Direzione o del Referente di plesso. Solo in caso di infortunio o improvviso malore del bambino i genitori potranno accedere nella sezione.
- Art. 4 I colloqui con i genitori hanno luogo in orario extra scolastico, in giorni e ore prestabiliti. Durante i colloqui e le assemblee dei genitori i minori non possono rimanere incustoditi nell'edificio scolastico.
- Art. 5 L'insegnante è responsabile degli alunni della propria sezione o del gruppo di alunni che le sono affidati per classi aperte, laboratori, attività ludiche, dalle ore 16.15 alle ore 17.00 e per necessità di suddivisione di una classe.
- Durante i periodi compresenza:
- ogni insegnante ha la responsabilità degli alunni del gruppo a lei affidato per svolgere le attività programmate;
 - le insegnanti sono corresponsabili quando nella sezione viene svolta un'attività comune per tutti i bambini;
 - durante i momenti di gioco, in salone o in giardino, ogni insegnante è responsabile degli alunni della propria sezione. Ogni insegnante deve richiamare quegli alunni, che in qualsiasi momento o luogo dell'edificio scolastico, assumano comportamenti scorretti e/o pericolosi. L'insegnante che autorizza i propri bambini a spostarsi nell'edificio scolastico mantiene la responsabilità di vigilanza nei loro confronti. Nel caso di breve e occasionale assenza del personale docente, i commessi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, sono tenuti a vigilare sugli alunni. In caso di ritardo nell'assunzione del servizio del docente la vigilanza sarà esercitata da un insegnante delle classi attigue, per brevi periodi. Per periodi che non si prevedono brevi si provvederà alla suddivisione degli alunni. In caso di malore o di infortunio di un alunno, l'insegnante, o un operatore scolastico disponibile provvederà ad avvisare immediatamente i genitori. In caso di emergenza il minore dovrà essere accompagnato in ospedale con l'ambulanza dall'insegnante.

Art. 6 I bambini vengono consegnati ai genitori o a persone da loro delegate per iscritto all'inizio dell'anno scolastico. Alle ore 16.15 gli insegnanti consegneranno gli alunni che proseguono l'attività scolastica ai colleghi in servizio fino alle 17.00

CAPITOLO A/III – Refezione scolastica

Art. 1 Il momento del pasto assume valenza educativa di formazione della vita comunitaria. A tal fine gli insegnanti educeranno gli alunni a:

- consumare il pasto in maniera educata;
- evitare sprechi;
- non rifiutare, per pregiudizio, determinati alimenti;
- parlare con tono moderato;
- lasciare il tavolo e lo spazio utilizzato ordinati.

CAPITOLO A/IV – Sorveglianza dell'edificio

Art. 1 I commessi sono tenuti a vigilare sull'ingresso del pubblico nell'edificio scolastico.

Sez. B: SCUOLA PRIMARIA

CAPITOLO B/I – Organizzazione scolastica

L'organizzazione scolastica è articolata in un tempo scuola di 40 ore totali di cui:

- 30 di attività didattica comprensive di attività facoltativo-opzionali
- 10 di refezione/ricreazione

CAPITOLO B/II – Vigilanza sugli alunni della Scuola Primaria

- Art. 1 Il prescuola si effettua dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 08.25; alle ore 08.25 gli educatori del prescuola accompagnano gli alunni nell'atrio.
- Art. 2 L'ingresso degli alunni si effettua dalle ore 08.25 alle ore 08.30. Gli insegnanti in servizio accolgono gli alunni sulla soglia della propria aula e vigilano sugli alunni che transitano nel corridoio dalle ore 08.25 alle ore 08.30. Gli insegnanti specialisti (se in servizio) vigilano dalle ore 08.25 alle ore 08.30 sull'ingresso degli alunni negli atri e/o sulle scale, coadiuvati dai commessi. Nel plesso di Via Dora Baltea l'accesso alla scuola avviene dai cancelli di Via Dora Baltea e Via Oroboni; l'accesso all'edificio scolastico avviene dalla porta a vetri sul lato di Via Dora Baltea, dove si verifica il passaggio di consegna dei minori dalla famiglia alla scuola.
- Art. 3 Gli alunni in ritardo sono ammessi in classe dal Dirigente Scolastico o da un Collaboratore. Ripetuti ritardi saranno motivo di convocazione della famiglia da parte del Dirigente Scolastico.
- Art. 4 Le assenze debbono essere sempre giustificate per iscritto. In caso di malattia i genitori si assumono la responsabilità di dichiarare l'effettiva guarigione.
- Art. 5 Gli alunni possono essere ritirati da scuola in orario scolastico o da un maggiorenne, con delega, o dai genitori, indifferentemente dall'uno o dall'altro genitore, quando non sia depositata nella segreteria della scuola copia della sentenza del Tribunale, che affida i

minori ad uno solo di essi. Al momento del ritiro dovrà essere compilato l'apposito modello.

Art. 6 Durante l'orario di lezione i genitori non possono accedere all'edificio nè conferire con gli insegnanti, salvo che esista autorizzazione della Direzione o del Referente di plesso. Solo in caso di infortunio o improvviso malore del bambino i genitori potranno accedere nella classe.

Art. 7 I colloqui con i genitori hanno luogo in orario extra scolastico, in giorni e ore prestabiliti. Durante i colloqui e le assemblee dei genitori i minori non possono rimanere incustoditi nell'edificio scolastico.

Art. 8 L'insegnante è responsabile degli alunni della propria classe o del gruppo di alunni che gli sono affidati per l'attività di compresenza, classi aperte, gruppi di livello e per necessità di suddivisione di una classe.

Gli insegnanti presenti contemporaneamente nell'aula sono corresponsabili.

Ogni insegnante deve richiamare gli alunni che in qualsiasi momento o luogo dell'edificio scolastico assumano comportamenti scorretti e/o pericolosi. L'insegnante che autorizzi i propri alunni a spostarsi da soli nell'edificio scolastico mantiene la responsabilità di vigilanza nei loro confronti e si assicura che gli alunni non rechino disturbo o danno a se stessi, a persone o cose. Nel caso di breve e occasionale assenza del personale docente, i commessi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, sono tenuti a vigilare sugli alunni stando nel corridoio, sulla soglia dell'aula lasciata aperta, eventualmente intervenendo per evitare danni agli alunni. In caso di ritardo nell'assunzione del servizio del docente o in caso di improvvisa indisponibilità, in assenza di insegnanti o di commessi comunque disponibili, la vigilanza sarà esercitata da un insegnante delle classi attigue, per brevi periodi. Per periodi che non si prevedono brevi, si provvederà alla suddivisione degli alunni, possibilmente tra le classi parallele.

In caso di malore o infortunio di un alunno, l'insegnante o un operatore scolastico disponibile provvederà ad avvisare immediatamente i genitori.

Qualunque sia l'entità dell'infortunio, la famiglia deve essere sempre avvertita, per via telefonica in caso d'urgenza, con comunicazione scritta o con colloquio diretto negli altri.

Dell'infortunio deve sempre essere fatta sintetica ma esauriente denuncia scritta, utilizzando gli appositi moduli

In caso di emergenza il minore dovrà essere accompagnato in ospedale con l'ambulanza dall'insegnante.

- Art. 9 Vigilanza sulle attività ludiche negli intervalli.
L'insegnante ha la responsabilità di vigilanza su tutti gli alunni durante l'intervallo mattutino (10.30 – 10.45) e durante l'attività ricreativa dopo la pausa pranzo (fino alle ore 14.30).
Le attività ricreative possono svolgersi all'aperto o al coperto.
- Art. 10 L'uso didattico degli spazi comuni è programmato all'inizio dell'anno dal team di presidenza o da una Commissione nominata dal Collegio.
- Art. 11 Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagnano gli alunni che non proseguono l'attività a scuola fino all'uscita prestabilita.
Gli insegnanti consegnano gli alunni frequentanti i giochi serali all'educatore incaricato di tale attività, nell'atrio del piano terreno, in un punto prestabilito per la raccolta della scolaresca.

CAPITOLO B/III – Refezione Scolastica

- Art. 1 Per un organico funzionamento della refezione scolastica è indispensabile che:
- gli insegnanti controllino che gli alunni non circolino senza motivo nel refettorio;
 - gli alunni consumino il pasto in maniera educata.
- Art. 2 Per migliorare e monitorare la corretta gestione della refezione scolastica, si potrà costituire ogni anno una Commissione (denominata "Refezione scolastica") formata da genitori.

CAPITOLO B/IV – Custodia e sorveglianza delle pertinenze scolastiche

Art. 1 Tutte le porte di accesso all'edificio scolastico debbono essere chiuse e i collaboratori scolastici devono presidiare gli spazi loro assegnati per vigilare, in orario scolastico, gli alunni nei corridoi e nei servizi igienici e collaborare con il personale docente.

Solo se temporaneamente addetti ad altri incarichi possono lasciare i settori loro assegnati. Devono comunque essere presenti sulla soglia dei servizi igienici durante i momenti di ricreazione degli alunni.

Sez. C: SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

CAPITOLO C/I – Organizzazione Scolastica

- Art. 1 L'organizzazione scolastica è articolata in:
- tempo scuola da 29 ore (obbligatorie) più 4 ore di attività facoltative-opzionali;
- Art. 2 Tutte le classi possono usufruire del servizio di refezione scolastica nei giorni di lunedì e mercoledì.
- Art. 3 Il tempo scuola è strutturato su 5 giorni: dal lunedì al venerdì.

CAPITOLO C/II – Norme comportamentali

- Art. 1 L'ingresso degli alunni si effettua dalle ore 07.55 alle ore 08.00.
Gli alunni devono arrivare puntuali per permettere il regolare inizio della giornata scolastica. Entrano nella scuola al suono della campana e si recano ordinatamente nell'aula, dove sono accolti dai docenti.
Il cancello della scuola viene quindi chiuso.
- Art. 2 Gli alunni in ritardo sono ammessi in classe, ma il ritardo, annotato sul registro di classe, deve essere giustificato dal genitore nel giorno seguente o il giorno stesso, tramite l'apposito libretto delle giustificazioni. Più ritardi non giustificati saranno considerati mancanza disciplinare e di ciò saranno avvisati i genitori.

- Art. 3 Tutte le assenze dovranno essere giustificate da un genitore o da chi ne fa le veci esclusivamente sul citato libretto, che deve essere presentato al docente della prima ora. Le eventuali uscite anticipate devono essere richieste per iscritto dai genitori sul libretto delle assenze. Gli alunni devono essere prelevati da un genitore o da una persona maggiorenne, delegata per iscritto dal genitore e munita di documento d'identità personale. Gli alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica e che chiedono di uscire alle 13.36 **potranno recarsi a casa da soli previa comunicazione scritta del genitore** all'insegnante della prima ora che provvederà all'annotazione sul registro di classe.
- Art. 4 È consentito uscire dall'aula solo con il permesso dell'insegnante e per motivi validi. Eventuali telefonate da parte degli alunni saranno permesse dagli insegnanti solo per urgenti e comprovati motivi. È vietato l'uso dei cellulari. È vietato agli alunni l'uso della macchinetta distributrice di bevande. È vietato sostare più del necessario nei locali adibiti a servizi igienici. Non è consentita l'uscita nella prima ora e nelle ore successive **all'intervallo**.
- Art. 5 L'alunno deve mantenere a scuola un comportamento corretto e rispettoso verso i docenti e i non docenti, nonché verso i propri compagni. È tenuto a presentarsi a scuola vestito in maniera adeguata all'ambiente scolastico.
- Art. 6 Nelle aule e nei corridoi, per le scale gli alunni devono comportarsi in modo responsabile, evitando di creare situazioni dannose per sé e per gli altri.
- Art. 7 Durante l'intervallo gli alunni possono passeggiare nel corridoio del proprio piano, andare ai servizi e consumare la merenda. È vietato entrare nelle aule, passare da un piano all'altro, sporgersi dalle ringhiere, correre, spingersi, gridare, giocare in modo violento, a calcio con qualsiasi pallina etc...
- Gli alunni devono evitare di sporcare i corridoi lasciando carte o residui alimentari. Al suono della campana dovranno rientrare nella propria aula senza aver bisogno di particolari solleciti.
- Art. 8 Gli alunni che usufruiscono della refezione scolastica devono comportarsi durante il pasto in modo educato, evitando gli schiamazzi e gli sprechi di cibo e lasciando i tavoli

ed il pavimento puliti (vedi regolamento refezione scolastica interno della scuola secondaria di I° grado).

- Art. 9 Non è consentito portare a scuola oggetti estranei all'attività scolastica (walk-man, figurine, lettori cd etc...) perché verranno ritirati dagli insegnanti e consegnati direttamente ai genitori. Nessuno dovrà portare denaro non richiesto o altri oggetti di valore: l'Amministrazione scolastica non risponde di eventuali ammanchi o di oggetti smarriti.
- Art. 10 Gli spostamenti verso le aule adibite alle varie attività (computer, palestra, alternativa, laboratori delle varie discipline etc.), verso il locale refezione scolastica e verso l'uscita dalla scuola dovranno avvenire in modo ordinato e sempre con l'accompagnamento dell'insegnante. Il docente della sesta ora accompagnerà la classe fino all'atrio dove curerà l'uscita degli alunni che non usufruiscono del servizio di refezione e affiderà gli altri ai colleghi in assistenza alla refezione. In particolare, al termine delle lezioni, gli alunni devono lasciare i locali della scuola (atrio, cortile, etc...) con sollecitudine.
- Art. 11 Gli alunni devono avere la massima cura dell'arredo scolastico, del materiale didattico, delle cose proprie e altrui; lasceranno in ordine le aule, i laboratori e tutti gli spazi fruiti. È vietato causare deliberatamente danni ai banchi, alle sedie, ai muri etc. con pennarelli, inchiostri indelebili, forbici, compassi, taglierini ed oggetti simili. I responsabili di eventuali danni causati saranno tenuti al risarcimento.
- Art. 12 Gli alunni non possono entrare nei locali riservati alla segreteria, ai professori, al medico scolastico, alla fotocopiatrice etc. senza l'autorizzazione da parte di un insegnante.
- Art. 13 E' obbligatoria la partecipazione degli alunni a tutte le attività scolastiche (uscite didattiche, viaggi d'istruzione etc.) ed è doverosa la partecipazione alle attività extra-scolastiche (attività sportive ed altre, organizzate nelle giornate o nei pomeriggi in cui è prevista la presenza degli alunni a scuola).
- Art. 14 Le eventuali ore di supplenza sono a tutti gli effetti ore di lezione: gli alunni pertanto sono sempre tenuti ad eseguire le attività proposte dall'insegnante presente in aula.

Sez. D: NORME COMUNI PER TUTTO L'ISTITUTO

CAPITOLO D/I – Vigilanza e responsabilità dei Collaboratori Scolastici

- Art. 1 Al termine dell'orario d'entrata tutte le porte di accesso all'edificio devono essere chiuse. L'ingresso principale dovrà sempre essere custodito dal personale in servizio.
- Art. 2 I collaboratori scolastici devono essere in servizio negli spazi loro assegnati per vigilare, in orario scolastico, il movimento degli alunni nei corridoi e nei servizi igienici, o per vigilare sull'ingresso del pubblico nell'edificio scolastico.

CAPITOLO D/II – Gite scolastiche e visite di istruzione

- Art. 1 *Finalità.* Ogni Consiglio di Intersezione, Interclasse e di Classe programma all'inizio dell'anno scolastico visite guidate e viaggi d'istruzione.
Le finalità di tali uscite devono rientrare negli obiettivi sia cognitivi sia socio-affettivi che i docenti si prefiggono di raggiungere nella programmazione annuale del Consiglio.
- Art. 2 *Programmazione delle uscite.* Nel mese di ottobre ogni Consiglio di Intersezione, Interclasse e di Classe stabilisce e delibera il programma di massima delle uscite scolastiche.
La scuola dell'infanzia (i bambini di cinque anni), la scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di I grado possono prevedere gite della durata di un'intera giornata (massimo 12 ore) o di più giornate nel solo caso di scambi culturali; la seconda classe della scuola secondaria gite di massimo tre giorni, la terza gite di più giorni. Tutti gli ordini di scuola del Comprensivo possono partecipare all'iniziativa di Scuola Natura, dando la priorità alle classi che non hanno mai partecipato.
I Consigli devono tenere conto, al momento della programmazione, dell'eventuale presenza di alunni/e appartenenti a famiglie con riconosciute difficoltà economiche.
E' opportuno non effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, soprattutto le classi terminali; possono, invece, essere effettuati viaggi connessi ad attività sportive o attività collegate con l'educazione ambientale.

- Art. 3 *Partecipazione.* E' opportuno che al viaggio d'istruzione partecipi l'intera classe; qualora non sia possibile, è necessaria la presenza di almeno 2/3 degli alunni componenti le singole classi coinvolte.
- E' consentita, previo consenso o richiesta dei Consigli, la partecipazione dei genitori a condizione che ciò non comporti oneri a carico del bilancio dell'Istituto.
- Art. 4 *Organizzazione.* Per il trasporto degli/delle alunni/e non possono essere impiegati mezzi privati, ma devono essere utilizzati mezzi pubblici o abilitati al servizio pubblico.
- Nel caso di noleggio di pullman dovranno essere utilizzati mezzi, deliberati dal Consiglio di Istituto, appartenenti a note ditte di sicura affidabilità e che abbiano prodotto la documentazione attestante tutti i requisiti prescritti dalla legge.
- La quota di partecipazione alle uscite scolastiche deve essere la più bassa possibile, al fine di evitare che la stessa diventi elemento discriminante fra gli/le alunni/e partecipanti; deve essere comunque prioritaria la scelta di sicurezza del mezzo di trasporto a dispetto della sua economicità.
- Difficoltà economiche che potrebbero negare la partecipazione di uno o più alunni/e potranno essere superate con l'intervento finanziario della scuola nei limiti delle proprie possibilità; si richiede, comunque, un modico contributo da parte delle famiglie.
- Art. 5 *Accompagnatori.* E' prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni dieci alunni per la scuola dell'infanzia; per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado si prevede un accompagnatore ogni quindici alunni; qualora esistano effettive esigenze gli accompagnatori possono essere aumentati fino ad un massimo di tre per classe.
- Nel caso di partecipazione di alunni in situazione di handicap, in aggiunta al numero contemplato di docenti deve essere presente anche un qualificato accompagnatore ogni due alunni.
- E' consentita la partecipazione dei genitori, previo consenso o richiesta dei Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe, a condizione che ciò non comporti oneri a carico del bilancio dell'Istituto.
- Gli accompagnatori sono soggetti all'obbligo di vigilanza degli alunni e alle responsabilità previste dalla normativa in vigore.

- Art. 6 *Copertura assicurativa.* Il personale della scuola, gli alunni/e e gli accompagnatori sono coperti da assicurazione per qualsiasi infortunio possano subire in occasione di uscite scolastiche dovutamente approvate.
- Art. 7 *Modalità di partecipazione.* Per partecipare a qualsiasi uscita scolastica gli alunni/e devono essere preventivamente autorizzati/e per iscritto da chi esercita la patria potestà, utilizzando di norma il modulo fornito dalla scuola. Nessuna autorizzazione verbale consente all'alunno/a la partecipazione all'uscita scolastica.
- Le visite guidate nell'ambito del quartiere di appartenenza della scuola vengono effettuate mediante autorizzazione annuale.
- I docenti di classe sono responsabili della raccolta e verifica delle autorizzazioni e della loro consegna in segreteria. Sono anche responsabili dei documenti di identità degli/delle alunni/e.
- Art. 8 *Procedure per ottenere l'autorizzazione ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate.*
- Prima di effettuare un viaggio d'istruzione o una visita guidata i docenti devono ottenere l'autorizzazione dal Consiglio d'Istituto.
- Il Consiglio d'Istituto delega al Dirigente Scolastico l'approvazione delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione della durata massima di un giorno e la spesa comprensiva anche di eventuali quote ridotte fino ad un massimo di 50 € per alunno/uscita.
- La segreteria si occupa dell'organizzazione dei viaggi/visite nei diversi aspetti (trasporto, alloggio ecc.) in collaborazione con i docenti della classe, che devono fornire tutte le indicazioni necessarie.
- Per la scuola secondaria di I grado si occupa dell'organizzazione dei viaggi la Presidenza o il personale preposto a tal compito.
- Le quote d'adesione devono essere versate sul conto corrente postale della scuola nei tempi necessari per l'effettuazione dell'uscita.
- Eventuali penali per rinunce o tardive iscrizioni sono sempre a carico dell'alunno.
- I biglietti ATM, i biglietti ferroviari, i biglietti d'ingresso a mostre e musei e quelli di partecipazione a spettacoli teatrali possono essere direttamente acquistati dalle famiglie.

CAPITOLO D/III – Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe

Art. 1 Riunioni periodiche di Intersezione, Interclasse e Classe vengono convocate dal Dirigente Scolastico per verifiche sull'andamento didattico educativo; ulteriori assemblee possono essere inoltre richieste da docenti, genitori o loro rappresentanti. Ogni Consiglio ha rappresentanti eletti nel mese di ottobre, secondo la normativa vigente.